



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0002246 del 17 ottobre 2017

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1230, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 601/DDA/LC)

Con istanza DDA/1230, pervenuta in data 12 ottobre 2017 (prot. n. DDA/0002196), è stata segnalata dalla FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega della Società Europea di Edizioni S.p.A., detentrica dei diritti d'autore e dei diritti connessi sull'opera oggetto di istanza, la presenza, sul sito *internet* <http://sportgiornalifilm.wixsite.com/sportgiornalifilm>, di una pluralità di opere di carattere editoriale, rappresentate dalle edizioni digitali integrali di quotidiani, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra le quali è specificamente indicata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la seguente:

- *Il Giornale*
<omissis>

Le edizioni digitali dei quotidiani, come documentato dalla Federazione, sono rese disponibili integralmente e regolarmente, in modo puntuale e sistematico, sul predetto sito.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risulta accessibile, alla pagina *internet* sopra indicata, una riproduzione dell'edizione digitale del quotidiano sopra indicato, messa a disposizione regolarmente e sistematicamente sul sito oggetto di istanza, e la stessa appare diffusa in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13, 16 e 101, della citata legge n. 633/41. Risulta, altresì, l'effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante FIEG dichiara essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41.

Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue:

- il nome a dominio del sito *internet* <http://sportgiornalifilm.wixsite.com/sportgiornalifilm>, risulta registrato dalla società Godaddy.com LLC, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@godaddy.com; abuso_IT@godaddy.com e copyrightclaims@godaddy.it, per conto della Domains By Proxy, LLC, società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede a 14747 N Northsight Blvd Suite 111, PMB 309 Scottsdale, Arizona, Stati Uniti d'America, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica wixsite.com@domainsbyproxy.com e privacy@domainsbyproxy.com;
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Amazon.com, Inc., con sede in San Francisco, California, Stati Uniti d'America., il cui indirizzo di posta elettronica è abuse@amazon.com; alla medesima società sono



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

riconducibili anche i *server* impiegati, che risultano localizzati a San Francisco, California, Stati Uniti d'America.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento. Gli elementi sopra richiamati, in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che le istanze sono state presentate da associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *u*), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *internet* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e cessando la riproduzione sistematica dei quotidiani e periodici oggetto di istanza, dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Luisa Chiellino, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/1230**", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza DDA/1230, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro **il 30 ottobre 2017**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito *internet* dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore